

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ISPETTIVO

Articolo 1

(Finalità ed oggetto dello schema di regolamento)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 186 del 2024, stabilisce le modalità di individuazione del personale ISPRA destinato all'esercizio della funzione di ispettore, le competenze, i percorsi formativi e di aggiornamento previsti per detto personale e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva. Il Regolamento definisce, altresì, le funzioni del Responsabile del coordinamento delle attività ispettive, nonché le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.
2. Il personale, individuato ai sensi del presente Regolamento, svolge gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge n. 132 del 2016.

Articolo 2

(Personale ispettivo)

1. Gli interventi ispettivi, di cui alla richiamata legge n. 132 del 2016, sono svolti dal personale dipendente di ISPRA, munito della qualifica di ispettore, in conformità al presente Regolamento.
2. Il personale incaricato degli interventi ispettivi, denominato "*personale ispettivo*", è individuato tra il personale di ISPRA in possesso di adeguata qualificazione, comprovata dai titoli di studio e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2 del D.P.R. n. 186 del 2024.
3. Per l'ammissione alla selezione di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, è richiesta la sussistenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e un'esperienza maturata nei settori specifici di attività di almeno sei mesi;
 - b) laurea specialistica, magistrale o triennale, in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguita presso un'università statale o presso un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale e un'esperienza maturata nei settori specifici di attività di almeno sei mesi;
 - c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico e un'esperienza maturata nei settori specifici di attività di almeno tre anni.
4. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente o equivalente a quelli di cui al comma 3, secondo la vigente normativa.

Articolo 3

(Modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi)

1. La procedura di selezione del personale ispettivo ha inizio con la pubblicazione, con cadenza almeno annuale, sul sito istituzionale dell'ISPRA, di un apposito interpello rivolto ai dipendenti dell'Istituto.
2. L'interpello indica i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
3. La partecipazione alla procedura selettiva è riservata al personale ISPRA in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
4. Le domande di partecipazione sono valutate dalla Commissione di cui all'articolo 5, che, verificato il possesso dei requisiti richiesti, redige apposito elenco con l'indicazione del personale ritenuto idoneo, che sottopone all'approvazione del Direttore Generale.
5. In sede di prima applicazione del Regolamento, il personale in possesso dei requisiti dell'articolo 2, che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 186 del 2024 svolgeva funzioni di vigilanza all'interno delle strutture preposte alle attività di controllo, acquisisce la qualifica di ispettore sulla base di specifico atto di ricognizione adottato dal Direttore Generale.
6. Il personale selezionato secondo le modalità di cui ai precedenti commi, è tenuto a frequentare il percorso formativo indicato all'articolo 4, anche con affiancamento al personale in servizio.
7. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di ispettore di cui all'articolo 6, i dirigenti delle Strutture competenti comunicano al Direttore Generale l'elenco del personale che ha terminato con profitto il percorso formativo.
8. Il Presidente dell'ISPRA può individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria come previsto dall'articolo 14, comma 7, della Legge n. 132 del 2016.

Articolo 4

(Percorsi formativi e di aggiornamento)

1. Il percorso formativo è individuato dal Consiglio nazionale a rete per la protezione dell'ambiente secondo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. n. 186 del 2024.
2. Con delibera n. 281 del 21 maggio 2025, il Consiglio SNPA ha approvato la *"Disciplina delle procedure e delle modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento per il personale ispettivo per il personale con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nominato ex art. 14, comma 7, l. n. 132/2016 (art. 3, D.P.R. n. 186 del 2024)"*.
3. Per i settori di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e c), è prevista una formazione di almeno venti ore con verifica di apprendimento e addestramento sul campo, con affiancamento al personale già in possesso della qualifica, effettuando almeno tre attività ispettive.

4. Per i settori di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), si applica quanto previsto dall'allegato H punto 7.2 lettera c), del D.lgs. n. 105 del 2015 inerente alla formazione degli ispettori.

5. Per i settori di cui all'articolo 8, comma 2, lettere d) ed e), è prevista una formazione di almeno venti ore con verifica di apprendimento e addestramento sul campo, con affiancamento al personale già in possesso della qualifica, effettuando almeno una attività ispettiva.

6. Ai fini del mantenimento della qualifica, gli ispettori ambientali sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento per un minimo di dieci ore annue di formazione. Tale formazione è da considerarsi obbligatoria.

Articolo 5 **(Commissione di valutazione)**

1. Al fine di valutare il possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, è istituita, con disposizione del Direttore Generale, una Commissione di valutazione composta da tre dipendenti con qualifica dirigenziale, di cui uno con funzione di Presidente.

2. La Commissione, esaminate le domande di partecipazione ed accertato il possesso dei requisiti richiesti, redige apposito verbale e predispone una proposta di elenco del personale idoneo ad assumere la qualifica di ispettore, che sottopone all'approvazione del Direttore Generale.

Articolo 6 **(Attribuzione della qualifica di ispettore)**

1. Il Direttore Generale, acquisite la proposta della Commissione di valutazione e la comunicazione dei dirigenti delle Strutture competenti di cui all'articolo 3, comma 7, attribuisce, con propria disposizione, la qualifica di ispettore.

2. La qualifica di ispettore è attribuita con riferimento al settore per il quale il personale ha conseguito la formazione e può essere attribuita anche per più settori, nel caso in cui il personale abbia completato i relativi percorsi formativi.

3. Ciascun ispettore è inserito nell'Albo degli ispettori di cui al successivo articolo 9, all'interno del proprio settore di riferimento.

Articolo 7 **(Tesserino di riconoscimento)**

1. Il personale ispettivo è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato, sulla base del modello approvato dal Consiglio del Sistema nazionale con Delibera n. 280 del 21 maggio 2025 e firmato dal legale rappresentante di ISPRA.

2. Il tesserino riporta il logo istituzionale del SNPA e di ISPRA, la fotografia dell'ispettore, gli estremi identificativi dello stesso e l'articolazione funzionale/organizzativa di appartenenza.

Articolo 8

(Articolazioni organizzative e settori)

- 1.** Le attività ispettive sono individuate nell'ambito delle articolazioni organizzative dell'Istituto alle quali è demandato lo svolgimento delle attività di controllo e sono riferite a specifici settori.
- 2.** I settori sono individuati con riferimento alle attività ispettive e di controllo, disciplinate dalle seguenti norme:
 - a)** articoli 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le categorie di impianti di cui all'Allegato XII alla Parte seconda dello stesso, in materia di autorizzazione integrata ambientale;
 - b)** articolo 27 del decreto legislativo n. 105 del 2005, in materia di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
 - c)** articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio;
 - d)** articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione dei rifiuti;
 - e)** articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 262 del 2002, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Articolo 9

(Albo degli ispettori)

- 1.** Con disposizione del Direttore Generale è istituito l'Albo degli ispettori di ISPRA.
- 2.** L'Albo è periodicamente aggiornato al fine di consentire l'inserimento di nuovi nominativi ed è sempre aggiornato nel caso di cessazione della qualifica di ispettore prevista dall'articolo 10.
- 3.** L'Albo degli ispettori è articolato in settori, così come declinati all'articolo 8.
- 4.** I dirigenti delle strutture competenti sono tenuti a comunicare le eventuali variazioni dell'Albo degli ispettori ai soggetti interessati.

Articolo 10

(Cessazione o sospensione della funzione di ispettore)

- 1.** Il Direttore generale, su proposta del dirigente della Struttura competente, sentito il Responsabile del coordinamento dell'attività ispettiva di cui all'articolo 12, dispone la cessazione della qualifica di ispettore, con conseguente cancellazione dall'Albo, in caso di perdita dei requisiti, di rinuncia, di mancata partecipazione, senza giustificato motivo all'attività di controllo e di mancata frequenza ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 4.
- 2.** In caso di istanza motivata di rinuncia alla qualifica di ispettore, la stessa deve essere inoltrata in forma scritta al Responsabile del coordinamento dell'attività ispettiva e al

Direttore Generale. L'ispettore garantisce la conclusione dell'attività in corso o sino all'utile completo passaggio delle consegne. L'istanza di rinuncia sarà valutata tenendo conto delle esigenze di servizio e a valle della conclusione della procedura di interpello e acquisirà efficacia a seguito dell'adozione di un apposito provvedimento da parte del Direttore Generale

2. Fermo restando gli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e s.m.i., concernente il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D.lgs. 30.03.2001 n. 165"*, è obbligo dell'ispettore informare tempestivamente il proprio Responsabile e il Direttore generale, ogni qualvolta venga a conoscenza di indagini svolte nei suoi confronti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria per delitti non colposi e, comunque, per reati ambientali o contro la Pubblica Amministrazione. In tali casi il Direttore Generale, previa acquisizione e valutazione della specifica documentazione disponibile, dispone l'eventuale sospensione della qualifica di ispettore con facoltà di riassunzione della medesima una volta definita la pendenza ed esclusa ogni preclusione all'esercizio della funzione.

3. Alla cessazione della qualifica di ispettore, il personale è tenuto alla restituzione del tesserino di cui all'articolo 7.

Articolo 11

(Obblighi degli ispettori)

1. Il personale ispettivo è tenuto al rispetto delle norme del presente Regolamento, del Codice di Comportamento di ISPRA e del Codice etico allegato al regolamento adottato con D.P.R. n. 186 del 2024 che si considera qui integralmente riportato.

Articolo 12

(Responsabile del coordinamento delle attività ispettive)

1. Per ciascuna articolazione organizzativa, il Direttore Generale individua, tra il personale con funzioni ispettive, un Responsabile a cui, con propria disposizione, attribuisce le funzioni di coordinamento delle attività del personale ispettivo.

2. Il Responsabile svolge i seguenti compiti:

a) coordinamento e avvio dell'attività ispettiva prevista nel programma annuale di attività o su segnalazione, ovvero per il settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) applicazione delle direttive operative per lo svolgimento dell'attività ispettiva da parte del gruppo ispettivo.

3. Il Responsabile dell'attività ispettiva, nell'ambito di ciascuna articolazione organizzativa individuata, verifica con cadenza annuale, il mantenimento dei requisiti previsti dal presente Regolamento, del personale iscritto nell'Albo degli ispettori.

4. Qualora il Responsabile accerti nei confronti di un ispettore, anche su segnalazione, eventuali situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, ai sensi del Codice

etico, provvede alla sostituzione dell'ispettore interessato e ne dà comunicazione, in forma scritta, al Direttore Generale ed al Responsabile della Struttura di appartenenza.

5. Il Responsabile provvede altresì alla sostituzione dell'ispettore nel caso in cui l'Istituto, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attività ispettiva o anche su segnalazione, accerti una delle situazioni di cui al comma precedente.

6. Delle situazioni di cui al comma 4 intervenute nel corso dell'attività ispettiva è dato atto nel processo verbale di cui all'articolo 13, comma 7.

7. Nel caso in cui le situazioni di cui al comma 4 riguardino il Responsabile, anche su segnalazione, il Direttore Generale, informando il Responsabile della Struttura competente, provvede all'accertamento delle predette situazioni e alla sostituzione del Responsabile interessato.

8. Il Responsabile che ritiene di versare in una o più situazioni di cui al comma 4, ne dà pronta segnalazione al Direttore Generale e al responsabile della Struttura competente e si astiene dall'attività fino alla decisione in merito da parte del Direttore Generale.

9. Il Responsabile può designare altro personale, diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a offrire un supporto tecnico specialistico alle attività ispettive, a condizione che rientri nella dotazione organica di ISPRA. Qualora, nel corso delle attività ispettive, il Responsabile accerti, anche su segnalazione, situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione in capo al personale di supporto di cui al primo periodo, provvede alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato, dandone comunicazione, in forma scritta, al Direttore Generale. Il Responsabile provvede, altresì, alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato nel caso in cui ISPRA, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attività ispettiva o anche su segnalazione, accerti una delle situazioni di cui al secondo periodo. Delle situazioni di cui al secondo periodo intervenute nel corso dell'attività ispettiva è dato atto nel processo verbale di cui all'articolo 13, comma 7.

Articolo 13

(Modalità di svolgimento delle attività ispettive)

1. L'attività ispettiva è svolta in conformità alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonché ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità secondo le modalità definite nelle procedure operative dei singoli settori, tenuto conto dei criteri generali definiti dal presente articolo e nel rispetto dei piani triennali per la prevenzione della corruzione di ISPRA.

2. L'avvio dell'attività ispettiva è disposto d'ufficio dal Responsabile di cui all'articolo 12, nonché a seguito di segnalazioni presentate secondo le modalità di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 186 del 2024.

3. Per lo svolgimento di ogni attività ispettiva il Responsabile costituisce un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'allegato H punto 3

del D.lgs. n. 105/2015 per le Commissioni ispettive. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito, ovvero impianto, non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.

4. Il personale ispettivo, al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, esibisce il tesserino di cui all'articolo 7 e fornisce ai soggetti destinatari dell'attività ispettiva dettagliate e puntuali informazioni relative ai poteri di cui è titolare.

5. Le attività ispettive consistono anche nell'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, nell'acquisizione delle rispettive dichiarazioni, nell'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività ispettiva e di controllo. L'attività ispettiva è coperta da riservatezza.

6. All'accesso ai siti o agli impianti partecipa esclusivamente il personale ispettivo incaricato dal Responsabile, il personale di cui all'articolo 12, comma 9, il soggetto destinatario dell'ispezione, ovvero i soggetti eventualmente incaricati dal destinatario medesimo, purché immediatamente reperibili sul luogo dell'ispezione al momento dello svolgimento dell'attività ispettiva.

7. Delle operazioni è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dai soggetti che hanno svolto l'attività ispettiva, nonché dai soggetti destinatari dell'ispezione ovvero dai soggetti dai medesimi incaricati, ai quali è consegnata copia del verbale sottoscritto.

8. Il personale ispettivo può richiedere ai soggetti sottoposti ad attività ispettiva di esibire la documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio. Il processo verbale di cui al comma 7 contiene le dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a ispezione ovvero dagli incaricati presenti sul luogo dell'ispezione, compresi eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni o a firmare il verbale.

9. Il personale ispettivo trasmette tempestivamente gli atti di accertamento, ivi compreso il processo verbale di cui al comma 7, al Dirigente dell'articolazione funzionale.

10. I risultati dell'ispezione sono comunicati, senza ritardo, al soggetto destinatario dell'ispezione.

11. L'ispettore che si trova o ritiene di trovarsi in una o più situazioni di cui al comma 4 dell'articolo 12, ne dà pronta segnalazione al Responsabile e si astiene dall'attività fino alla decisione in merito da parte di quest'ultimo.

12. Il personale di supporto di cui all'articolo 12, comma 9, che si trova o ritiene di trovarsi in una o più situazioni di cui al secondo periodo del medesimo comma ne dà pronta segnalazione al Responsabile e si astiene dall'attività fino alla decisione in merito da parte di quest'ultimo.

13. I dati sulle attività di controllo svolte costituiscono parte integrante del Rapporto annuale sulle attività del SNPA di cui all'articolo 10, comma 3, della l. n. 132 del 2016.

Articolo 14

(Segnalazione illeciti ambientali)

1. Ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 186 del 2024, le segnalazioni di illeciti ambientali possono essere effettuate da chiunque, in forma singola o associata, anche utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale di ISPRA.
2. Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante posta elettronica, posta elettronica certificata o posta ordinaria.
3. Le segnalazioni ricevute sono protocollate con modalità tecniche tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati nel rispetto delle disposizioni vigenti.
4. ISPRA è, inoltre, tenuta ad avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive, nei confronti di tutte le segnalazioni, incluse quelle presentate in forma anonima.
5. Le segnalazioni di cui al comma 1, sono valutate dalla struttura competente di ISPRA che ne cura l'istruttoria. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico registra le segnalazioni, monitora gli esiti e procede all'archiviazione tramite il sistema di gestione documentale dell'ISPRA. A tal fine, laddove le segnalazioni non siano inoltrate attraverso i canali messi a disposizione dall'URP, sarà cura della struttura che le ha ricevute trasmetterle al predetto Ufficio.
6. I dati relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali costituiscono parte integrante del Rapporto annuale sulle attività del SNPA di cui all'articolo 10, comma 3, della l. n. 132 del 2016.

Articolo 15

(Norma transitoria per l'attribuzione della funzione di ispettore ambientale)

1. Nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui all' art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 186 del 2024, le attività ispettive si svolgono in conformità alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

Articolo 16

(Entrata in vigore ed abrogazioni)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISPRA.
2. A far data dalla sua entrata in vigore, sono abrogati i precedenti atti emanati da ISPRA incompatibili con il presente Regolamento ed in particolare il Decreto del Commissario Straordinario n. 33 del 13/12/2007 e la Disposizione n. 2211/DG del 26/06/2017.